

**PARTE SECONDA – PRINCIPI PER L'ACCESSO AL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

NORME GENERALI

Art. 23 - Accordo annuale

1 - All'inizio di ogni anno scolastico viene stipulato un apposito contratto annuale per determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione del salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore

2 - Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

Art. 24 - Risorse

1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

1. Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI
2. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
3. Fondi derivanti dalle altre istituzioni per il lavoro straordinario in relazione ai corsi di formazione in rete (primo soccorso ed eventuali altri)
4. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni e/o altro

Art. 25 - Suddivisione delle risorse

1 - La suddivisione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali e i diversi ordini e gradi (o indirizzi) avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal POF

Art. 26 - Funzioni istituzionali

1 - Le funzioni di fiduciario di sede (plesso, succursale, sezione staccata), eventuali altre funzioni previste da norme di legge sono retribuite con il Fondo di Istituto, sulla base dell'impegno orario richiesto

2 - La misura della retribuzione degli incarichi di Collaboratori del Dirigente Scolastico attribuiti dallo stesso, fino a un massimo di due, è determinata in sede di contratto annuale di cui all'art. 46 del presente contratto

Art. 27 - Conferimento degli incarichi


1 - Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente al personale docente e ATA, in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2 - Quadro riassuntivo degli incarichi attribuiti e dei relativi attributi compensi viene consegnato alle parti sindacali in sede di informazione successiva.

Art. 28 - Individuazione

1 - Il Dirigente Scolastico individua i docenti ed il personale ATA per lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei seguenti criteri:

1. disponibilità espressa dagli interessati;
2. specifica professionalità se richiesta;
3. esperienze pregresse e risultati ottenuti;
4. disponibilità ad un impegno pluriennale ove richiesta da progetto;



Tutte le retribuzioni concordate saranno erogate agli interessati a prestazione effettivamente svolta. In caso di assenze prolungate il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, valuterà se nominare un nuovo incaricato. Se si dovesse verificare tale situazione, il compenso sarà ripartito in modo proporzionale. In base a quanto previsto dal Decreto legge n. 112 del 2008 art. 71 gli importi, per compensi di attività a carattere continuativo, verranno decurtati in maniera proporzionale al numero di assenze.

PERSONALE A.T.A.

Art. 30 – Quantificazione delle attività aggiuntive

1 – Per le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, viene concordata, in base alle disponibilità economiche, la corresponsione di un compenso che verrà quindi liquidato.

Art. 31 – Recuperi compensativi

1 – Il monte orario, cumulato per lavori straordinari, su richiesta del dipendente, può essere utilizzato per riposi compensativi in alternativa al pagamento.

PARTE TERZA – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contratti nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

2) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

3) Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare modo da tutta la legislazione in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori dipendenti.

4) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali.

Art. 33 – Soggetti Tutelati

1) I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

2) Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

3) Sono, altresì, da considerare, ai fini della valutazione dei rischi, anche gli alunni presenti a scuola in orario extra curriculare per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa o per qualsiasi altra iniziativa assunta dall'Istituzione Scolastica.

4) Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impiegato presso l'istituzione scolastica.

Art. 34 – Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

1) Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- a) Valutazione dei rischi esistenti ed elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione (Documento di Valutazione del Rischio); tale D.V.R. dovrà essere aggiornato ogni anno, ed in caso di variazioni significative delle attività (come potrebbe essere ad esempio, la variazione delle esercitazioni didattiche di laboratorio in una scuola di tipo tecnico);
- b) Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.;
- c) Predisposizione di misure e dispositivi di prevenzione, con redazione del programma di successivi miglioramenti;
- d) Acquisto e distribuzione dei dispositivi di protezione individuali;
- e) Designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure di emergenza (primo soccorso ed antincendio), in orario di servizio;
- f) Informazione e formazione di tutto il personale dipendente, in orario di servizio;
- g) Attuazione di interventi di formazione come da Legge per il R.L.S. designato, in orario di servizio;
- h) Elaborazione del Piano di emergenza, e realizzazione di una o due prove di evacuazione per ogni anno scolastico entro il mese di dicembre;
- i) Tenuta del registro degli infortuni;
- j) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno ed esterno), e degli Addetti al servizio, con le caratteristiche professionali e di preparazione richieste.
- k) Nomina, se necessario, il Medico competente;
- l) Consultazione, senza parere vincolante, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su tutto quanto sopra indicato.

Art. 35 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione

- 1) Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.
- 2) I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico

Art. 36 - Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

- 1) Qualora il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non sia superiore a 200 unità, la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente Scolastico che in tal caso deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore.
- 2) I contenuti minimi del corso, stabiliti dal D.L. lavoro/sanità sono: il quadro normativo sulla sicurezza; responsabilità penale e civile degli organi di vigilanza; la tutela assicurativa e il registro degli infortuni; i rapporti con il rappresentante per la sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali rischi e le misure di tutela; la prevenzione incendi; la prevenzione sanitaria; la formazione dei lavoratori.
- 3) Le normative di riferimento per il presente articolo sono: l'ex d.lgs. 626/94, DM 16/01/97 e D.Lgs. 195/03 - D.Lgs. 81/08 (**Testo Unico Sicurezza**);
- 4) Ove il Dirigente Scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione, ovvero non possa, perché la scuola ha un numero di dipendenti superiore a 200, designa previa consultazione del

rappresentante per la sicurezza, il responsabile, che deve possedere attitudini e capacità adeguate secondo quanto stabilito dalla normativa citata. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione può essere individuato tra il personale interno oppure esterno all'amministrazione scolastica.

5) Non è possibile designare persone esterne alla scuola come addette al servizio di prevenzione e protezione.

6) E' possibile, mediante convenzione con altre scuole, ai fini di realizzare un risparmio economico, una nomina congiunta di un consulente esterno.

Art. 37 - Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.)

1) Il documento valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione degli Enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio, di esperti esterni di Enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori R.S.P.P. nominato. La responsabilità del Documento rimane in capo al Dirigente Scolastico.

Art. 38 - Sorveglianza sanitaria

1) I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi evidenzia un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2) Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici; uso sistematico di videoterminali, per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa, potrebbe rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.

3) L'uso nei laboratori di sostanze cancerogene e/o mutagene, impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria;

4) Si ricorda l'obbligo per il D.S., della tutela della salute dei minori, così come stabilita dalla normativa vigente.

5) L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria (Medico Competente) è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica (Università di Roma, cattedra di Medicina del Lavoro), in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente per il territorio.

Art. 39 - Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione

1) Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano: lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico competente, ove previsto; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

2) Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti: il documento sulla sicurezza; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.

4) Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi emersi nell'apposito verbale che deve essere redatto e conservato a cura del D.S. ad ogni riunione.

Art. 40 - Rapporti con gli enti locali

1) Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale su richiesta formale di adempimento.

2) In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l'ente locale.

Art. 41 - Attività di formazione e informazione

1) Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.
2) L'informazione deve essere adeguata e relativa alle attività svolte ed alle procedure per il comportamento abituale ed in caso di emergenza; la formazione deve avvenire nei casi di nuova assunzione, di variazione delle attività svolte e nel caso di necessità sopravvenute.
3) La formazione dei lavoratori della scuola può realizzarsi anche in autoformazione, attraverso il CD fornito dal M.L.U.R., capace di rilasciare certificazione dell'avvenuta formazione.

Art. 42 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1) E' applicabile la norma prevista dal D.Lvo 81/08;

Art. 43 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

1) Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).
2) Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli articoli art. 47, 48, 49, 50 del D. Lvo 81/08, le parti concordano su quanto segue:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

b) laddove il D.Lvo 81/08 prevede l'obbligo da parte del Dirigente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività, pertanto il Dirigente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del R.L.S.; questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del R.S.P.P. e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della informazione e della formazione;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati chimici pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d) il Dirigente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

Art. 44 - Controversie 1) Si rimanda a quanto previsto in premessa con riferimento alla normativa vigente

- e) il R.L.S. qualora veda trascurate, vanificate e non prese in considerazione richieste a tutela della salute dei lavoratori dipendenti presentate al Dirigente Scolastico, trascorso un tempo ragionevole (se la richiesta rende ciò possibile), "scavalca" il Dirigente rivolgendosi agli Organi di Controllo e di Vigilanza oltre che naturalmente, all'Autorità Giudiziaria;
- f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica con un programma base di minimo 32 ore, i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L. lavoro/sanità del 16/01/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; la formazione deve avvenire in orario di servizio;
- g) il rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- h) per l'espletamento dei compiti, il rappresentante per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per l'espletamento e gli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/08. Il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

